



Messaggio Municipale

concernente l'approvazione della convenzione tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote per l'istituzione, la gestione e l'organizzazione di un Istituto unico per la scuola dell'infanzia (SI) e la scuola elementare (SE)

Numero	Data	Risoluzione Municipale
14/2025	12.01.2026	3/2026

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale concernente l'approvazione della convenzione tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote per l'istituzione, la gestione e l'organizzazione di un Istituto unico per la scuola dell'infanzia (SI) e la scuola elementare (SE).

A. Premessa

Negli ultimi anni, il Cantone Ticino è confrontato con una progressiva e costante diminuzione del numero di allievi iscritti alle scuole dell'infanzia ed elementari, fenomeno riconducibile principalmente all'evoluzione demografica in atto. Questa tendenza non risparmia il Comune di Bissone né i Comuni limitrofi della regione, che si trovano ad affrontare analoghe difficoltà nel garantire, singolarmente, il mantenimento di sedi scolastiche complete e strutturate secondo i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Consapevoli di questa realtà e come già più volte illustrato ai rispettivi Consigli comunali, i Municipi di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote hanno avviato un percorso di riflessione comune volto a individuare soluzioni condivise e sostenibili nel medio-lungo termine.

In questo contesto, negli scorsi anni è stata istituita una commissione di studio composta dai Sindaci, dai Capi dicastero competenti e dai Segretari comunali dei quattro Comuni, in collaborazione con l'Autorità cantonale. La commissione ha analizzato in modo approfondito i dati demografici e quelli relativi al numero di allievi nei singoli Comuni, nonché le prospettive di evoluzione.

Dall'esame dei dati è emerso in maniera chiara che i numeri attuali e le proiezioni future non consentono a tutti i Comuni interessati di costituire e mantenere autonomamente le proprie sezioni scolastiche nel rispetto dei criteri organizzativi e pedagogici richiesti dalle normative in vigore. Sulla base di queste constatazioni, la commissione, rispetto ad altre soluzioni, ha individuato nella collaborazione intercomunale una risposta adeguata e pragmatica alle criticità rilevate.

In attesa di definire una soluzione strutturale definitiva, i Comuni hanno quindi intrapreso negli ultimi anni collaborazioni puntuali e mirate, finalizzate a preservare l'offerta scolastica sul territorio ed a garantire alle famiglie un servizio educativo di qualità. Tali collaborazioni hanno già prodotto risultati concreti e positivi. In particolare, il Comune di Morcote ha potuto mantenere attive due sezioni di scuola elementare grazie alla frequenza, a partire dall'anno scolastico in corso, di allievi provenienti dai Comuni di Bissone e Melide. Parallelamente, il Comune di Bissone ha potuto garantire il mantenimento della scuola dell'infanzia grazie alla presenza di bambini provenienti da Morcote e Vico Morcote.

Queste nuove modalità organizzative, sebbene inizialmente accompagnate da alcune comprensibili riserve da parte di una parte di alcuni genitori, si sono nel complesso dimostrate funzionali e positive, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello pedagogico, confermando la validità delle analisi e delle ipotesi formulate dalla commissione di studio.

Alla luce di tali esperienze e delle conclusioni raggiunte, è emersa la necessità di superare soluzioni temporanee e di adottare un modello organizzativo stabile e duraturo. Per questo motivo, i Municipi dei quattro Comuni hanno deciso di sottoporre ai rispettivi Legislativi comunali una convenzione per la costituzione di un Istituto scolastico unico tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote.

La convenzione ha lo scopo di permettere ai Comuni di adempiere in modo coordinato agli obblighi previsti dalla legislazione scolastica cantonale, salvaguardando al contempo l'interesse pubblico legato al mantenimento delle scuole comunali sul territorio. Essa disciplina inoltre gli aspetti organizzativi e gestionali dell'Istituto scolastico unico, compresi i rapporti di lavoro con il personale scolastico, garantendo stabilità, chiarezza e continuità nell'erogazione del servizio scolastico.

Con la creazione dell'Istituto scolastico unico verranno inoltre mantenuti e consolidati i servizi extrascolastici già esistenti. Grazie a una gestione coordinata, in futuro sarà possibile valutare un ampliamento progressivo di tali servizi, con la prospettiva di offrire un'accoglienza estesa nell'arco della giornata, indicativamente dalle ore 07.00 alle ore 19.00. Questo sviluppo risponde alle esigenze organizzative odierne delle famiglie e mira a rendere la scuola pubblica sempre più attrattiva e competitiva, limitando, laddove possibile, il ricorso da parte delle famiglie a soluzioni alternative quali le scuole private.

I quattro Municipi sottolineano come, alla luce delle attuali e future previsioni relative agli ordinamenti scolastici e delle persistenti tendenze demografiche, la gestione autonoma delle sedi scolastiche da parte dei singoli Comuni non risulti più sostenibile nel medio-lungo termine. Appare pertanto necessario e strategicamente opportuno sviluppare una visione comune, fondata su criteri di efficienza amministrativa, sostenibilità organizzativa e valorizzazione delle risorse umane e delle infrastrutturali esistenti.

Il progetto di costituzione di un Istituto scolastico unico presenta inoltre una rilevante valenza sotto il profilo didattico e pedagogico. Esso consente infatti di rafforzare il coordinamento educativo, favorire la continuità dei percorsi formativi e sostenere il lavoro dei docenti, creando condizioni più stabili e adeguate con particolare attenzione ai bisogni educativi degli allievi.

Questa visione è pienamente condivisa e sostenuta dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e si inserisce coerentemente negli obiettivi del progetto di revisione delle leggi cantonali che regolano l'organizzazione e il funzionamento della scuola dell'obbligo, confermando la validità e l'attualità della soluzione proposta dai Comuni interessati.

B. Aspetti introduttivi

Il Consiglio comunale di Bissone, nella sua seduta del 24 giugno 2025, ha approvato i Messaggi Municipali concernenti le convenzioni per l'organizzazione e la gestione della scuola dell'Infanzia e della scuola elementare per l'anno scolastico 2025/2026. In particolar modo nel Messaggio Municipale no. 9/2025 è stata evidenziata la necessità per i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote, tenuto conto delle attuali e future previsioni relative agli ordinamenti scolastici ed alle tendenze demografiche, di sviluppare una visione comune in ambito scolastico, attraverso l'elaborazione di un progetto d'Istituto unico, la cui entrata in vigore è auspicata a partire dall'anno scolastico 2026/2027.

Nel Comune di Bissone la tematica è stata toccata più volte, sia dal Consiglio comunale, sia dalle Commissioni del Legislativo e dell'Esecutivo. Anche l'Autorità cantonale, nelle sue lettere riguardanti l'approvazione dell'ordinamento scolastico, auspicava l'invito ad intraprendere i passi necessari per la costituzione di un istituto scolastico unico con un Comune limitrofo.

Il Municipio, in risposta alle prime esigenze sull'ordinamento scolastico, ha concluso con il Comune di Melide una convenzione per l'organizzazione e la gestione della scuola elementare. Questa collaborazione negli anni è stata rinnovata tra le parti, trattandosi dell'unica soluzione ragionevole da attuare in favore delle famiglie interessate. L'Esecutivo comunale, mantenendo la sezione della scuola dell'Infanzia e proseguendo nella collaborazione con il Comune di Melide per la scuola elementare, non è intervenuto ulteriormente ad approfondire il progetto proposto dal Cantone.

Nel mese di settembre 2023 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha aperto una procedura di consultazione della nuova Legge sulle scuole dell'obbligo, assegnando alle parti interessate un termine fino al 31 ottobre 2023 per sottoporre le osservazioni.

L'Ispettorato scolastico, nell'ambito dell'approvazione dell'ordinamento scolastico 2023/2024, ha informato il Municipio che il Consiglio di Stato ha licenziato in data 29 marzo 2023 il Messaggio governativo concernente il progetto di nuova Legge sulle scuole dell'obbligo, che rappresenta un importante orizzonte sul quale chinarsi già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, con l'obiettivo di pianificare per tempo le soluzioni ritenute maggiormente idonee e proficue.

In brevissima sintesi, questo disegno di legge cantonale, prevedeva una dimensione minima dell'Istituto scolastico comunale, in quanto doveva rispettare almeno due delle seguenti condizioni:

- a) disporre di almeno 7 sezioni;
- b) essere frequentati da almeno 150 allievi;
- c) avere una popolazione generale di riferimento di almeno 2'500 abitanti.

Il rispetto di queste condizioni deve essere ragionevolmente garantito nel tempo, in caso contrario il Consiglio di Stato invitava il Comune a prevedere un accorpamento con un istituto scolastico vicino.

In considerazione di questo disegno di Legge, l'Ispettorato scolastico ha proposto un incontro ai Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote, allo scopo di costituire un gruppo tecnico che potesse fare delle riflessioni in un'ottica più ampia, rispetto alle prospettive proposte dalla nuova Legge cantonale. Questo incontro di coordinamento progettuale ha l'obiettivo di valutare le possibili piste di sviluppo e di sinergia nella gestione futura degli istituti scolastici coinvolti.

In data 4 marzo 2024 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), dopo una proroga, ha comunicato che la consultazione della nuova Legge cantonale si è chiusa in data 30 novembre 2023. Considerati gli esiti della consultazione e rilevati al tempo stesso l'interesse e le motivazioni mostrati dai molti partecipanti nel voler fornire un contributo attivo nella definizione del quadro legale che regolerà la scuola dell'obbligo durante il prossimo decennio e oltre, il DECS ha proposto al Consiglio di Stato di ritirare il Messaggio governativo no. 8269 e di avviare un nuovo processo di progettazione.

Nell'aprile 2024, l'Ispettorato scolastico, attraverso la comunicazione sull'ordinamento scolastico 2024/2025, ha comunicato le previsioni per il Comune di Bissone. L'Ispettorato ha inoltre rilevato, coerentemente con i passi intrapresi durante l'anno scolastico 2023/2024 verso la definizione di un Istituto unico con i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote, che l'evoluzione organizzativa e concettuale dei prossimi anni seguirà gli adattamenti del caso.

In effetti, a livello locale, attraverso le discussioni avute nel gruppo di lavoro intercomunale, sono state sottoposte al Legislativo comunale le nuove proposte municipali sulle collaborazioni per la scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2024/2025 e per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare per l'anno scolastico 2025/2026.

A chiusura di questo lungo ed articolato procedimento, in collaborazione con l'Autorità cantonale, dopo aver analizzato i dati sul numero di allievi nei singoli Comuni e considerato che questi numeri non consentono a tutti i Comuni interessati di formare le proprie sezioni scolastiche, si è deciso di sottoporre ai Legislativi comunali una convenzione definitiva sulla costituzione dell'Istituto scolastico unico tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote.

Tale convenzione ha pertanto lo scopo di permettere ai Comuni di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla legislazione scolastica e salvaguardare l'interesse pubblico delle scuole comunali ed il mantenimento delle stesse, compresi i rapporti di lavoro con il personale scolastico.

C. Previsione sull'ordinamento scolastico 2026/2027

In linea con quanto già presentato attraverso il Messaggio Municipale no. 9/2025, riservati eventuali cambiamenti in accordo con l'Autorità cantonale preposta all'approvazione degli ordinamenti scolastici, si comunica la seguente previsione sull'ordinamento scolastico 2026/2027:

- i bambini della Scuola dell'infanzia di Melide frequenteranno la sede di Melide;
- i bambini della Scuola dell'infanzia di Bissone, Morcote e Vico Morcote frequenteranno la sede di Bissone;
- gli allievi delle classi di 1a e 2a elementare di tutti i Comuni coinvolti frequenteranno la sede scolastica di Morcote;
- gli allievi delle classi di 3a, 4a e 5a elementare dei 4 Comuni frequenteranno la sede scolastica di Melide.

Questa suddivisione è stata prevista tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle esigenze educative delle diverse fasce d'età. È stato definito un ordinamento scolastico che considera sia gli aspetti logistici, sia quelli pedagogici. In questo contesto, è stato ritenuto opportuno prevedere la frequenza della scuola dell'infanzia presso le sedi di Melide e Bissone, mentre il primo ciclo della scuola elementare è stato previsto a Morcote, sede che offre un contesto particolarmente adatto per favorire un ambiente protetto e lo sviluppo di una prima autonomia. Il secondo ciclo della scuola elementare è invece previsto presso la sede di Melide.

Il mantenimento delle diverse sedi scolastiche consente agli allievi di conoscere non solo il proprio Comune di domicilio, ma anche il territorio circostante, favorendo una maggiore familiarità con la regione. L'ampliamento progressivo degli orizzonti risulta inoltre positivo in vista del passaggio alla scuola media, permettendo di estendere la cerchia delle conoscenze e delle relazioni, sia per i bambini, sia per le famiglie.

Dal profilo organizzativo, la concentrazione delle attività scolastiche permette un'ottimizzazione delle risorse disponibili, con ricadute positive sul sostegno al corpo docente e sulla qualità dell'insegnamento. In tale contesto, la direzione dell'Istituto potrà esercitare un ruolo più efficace nel coordinamento del servizio scolastico ed extrascolastico.

Il modello proposto consente infine di sviluppare servizi scolastici ed extrascolastici coerenti con le esigenze delle famiglie, contribuendo a una scuola pubblica moderna e attrattiva.

Riportiamo, a titolo informativo, una tabella con la previsione dei bambini domiciliati a Bissone per l'ordinamento scolastico 2026/2029 (dati forniti dalla Direzione scolastica in data 11.12.2025):

	SI facoltativo	SI 1	SI 2	SE 1	SE 2	SE 3	SE 4	SE 5
Anno 2026/2027	6	3	2	5	7	9	5	5
Anno 2027/2028	2	6	3	2	5	7	9	5
Anno 2028/2029	7	2	6	3	2	5	7	9

Si evidenzia che la tabella soprastante non considera:

- la possibilità delle richieste di deroga per i nuovi iscritti;
- i bambini iscritti presso scuole private (dove risultano le seguenti proiezioni per iscrizioni presso scuole private: SE 9 bambini per l'anno 2026/2027; SE 8 bambini per l'anno 2027/2028; SE 7 bambini per l'anno 2028/2029);
- la possibilità di scelta per la scuola privata sui potenziali nuovi iscritti.

D. Aspetti organizzativi, contenuto della Convenzione e aspetti finanziari

La Convenzione prevede che al Comune di Melide siano attribuiti tutti i compiti relativi alla gestione amministrativa, organizzativa e operativa dell'Istituto scolastico unico di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote, assumendo il ruolo di Comune sede. In tale veste, il Comune di Melide sarà responsabile del coordinamento dell'Istituto, nel rispetto delle disposizioni normative cantonali e dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa.

I rapporti di lavoro in essere con il personale docente saranno trasferiti al Comune di Melide, che subentrerà quale datore di lavoro, garantendo la continuità contrattuale e il mantenimento dei diritti acquisiti. Il personale non docente, invece, continuerà a rimanere alle dipendenze dei rispettivi Comuni di appartenenza, secondo le modalità attualmente in vigore.

Il progetto di Convenzione è strutturato in 33 articoli, che vengono in seguito illustrati.

Art. 1 – scopo e principi

I Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote sono le parti che costituiscono l'Istituto scolastico unico denominato "Istituto scuole comunali Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote", comprendente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, con sede nel Comune di Melide.

Oltre a quanto già previsto dalle Leggi cantonali, si sono convenuti i seguenti principi:

- a) sostenere i Comuni ad adempiere le norme e le obbligazioni in ambito scolastico;
- b) promuovere la scuola pubblica nei Comuni convenzionati con servizi accessibili e di qualità;
- c) mantenere un'adeguata distribuzione di sedi scolastiche attive dotate di servizi extrascolastici (ad esempio la scuola dell'infanzia ad orario prolungato, il doposcuola, la mensa, ecc) tramite l'utilizzo degli edifici scolastici nei Comuni.

I Comuni devono inoltre mettere a disposizione gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento ed altri materiali didattici, riservate le partecipazioni finanziarie stabilite dalla Convenzione.

Per il Comune di Bissone questo si traduce nel tenere a disposizione l'attuale edificio della Scuola elementare, a condizione che a livello locale non sia definita dal Legislativo un'altra destinazione. In ogni caso, l'eventuale utilizzo dell'edificio comporterà l'esecuzione di lavori, che dovranno essere meglio analizzati con uno studio specifico. Secondo la Convenzione, gli investimenti sugli edifici scolastici restano di competenza del relativo Comune proprietario.

Art. 2 – organizzazione

L'organizzazione dell'Istituto scolastico unico prevede il coinvolgimento dei Municipi dei Comuni aderenti, ciascuno secondo le competenze stabilite dalla Convenzione. È inoltre istituita una Commissione d'Istituto, che non riveste lo statuto di commissione ai sensi della legislazione scolastica cantonale, bensì costituisce un organo specifico creato nell'ambito della presente Convenzione, con le funzioni elencate all'articolo 4 della Convenzione.

La gestione amministrativa e organizzativa dell'Istituto scolastico unico è affidata al Comune sede, al quale sono attribuiti numerosi compiti operativi e di coordinamento. Completa l'assetto organizzativo la Direzione dell'Istituto, responsabile della conduzione pedagogica e del funzionamento quotidiano delle attività scolastiche. Con l'entrata in vigore della Convenzione proposta dal presente Messaggio viene prevista la disdetta della convenzione sulla Direzione scolastica congiunta stipulata in data 12.03.2015 tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote.

Art. 3 – organi esecutivi

Questo articolo definisce i seguenti compiti dei Municipi, i quali si occupano:

- a) della buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;
- b) dell'igiene e della pulizia dei locali;
- c) delle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.

Ogni Comune si occupa pertanto della gestione degli edifici scolastici di sua proprietà.

Al Comune sede non vengono attribuite competenze, eccettuata quella di segnalare ai Comuni interessati tutte le questioni di loro competenza per quanto attiene agli edifici scolastici ed ai mezzi per l'insegnamento.

Art. 4 – Commissione d'Istituto – costituzione e funzionamento

Questo articolo, ben strutturato, si occupa di costituire la Commissione d'Istituto, dove ribadiamo, non ha lo statuto di commissione secondo la legislazione scolastica.

Ogni Comune viene rappresentato da due membri nominati dal Municipio per tutto il quadriennio amministrativo, con possibilità di designare dei supplenti o di sostituire i membri nel corso della legislatura.

Il Comune sede fornisce il supporto amministrativo alla Commissione, la quale designa un segretario tra i suoi membri che ha il compito di redigere il verbale.

La remunerazione dei membri (ad esempio tramite gettoni di presenza) è definita dalle regole applicabili al singolo Comune.

Art. 5 – Commissione d'Istituto - compiti

I compiti della Commissione d'Istituto sono stati definiti per garantire il coinvolgimento dei Comuni convenzionati nei processi decisionali del Comune sede. Tali compiti, di natura prevalentemente consultiva, hanno lo scopo di sostenere ed accompagnare il Comune sede nelle scelte relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto scolastico unico. Restano in ogni caso espressamente riservate al Cantone le competenze previste dalla legislazione scolastica cantonale e dalla Legge speciale applicabile.

Nel dettaglio i compiti della Commissione sono:

- a) preavvisare al Comune sede l'assunzione del direttore scolastico (mansione ripresa dalla Convenzione 2015);
- b) prendere conoscenza del preventivo e del consuntivo dell'Istituto unico, in maniera tale che tali documenti possano essere forniti alle singole amministrazioni comunali per l'aggiornamento dei loro aspetti contabili;
- c) preavvisare gli ordinamenti scolastici e le decisioni sull'utilizzazione degli edifici scolastici di proprietà dei Comuni convenzionati. Nonostante l'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione del Comune sede le relative strutture scolastiche, questo preavviso è necessario per verificare la disponibilità e l'idoneità degli edifici scolastici liberi. Lo scopo del preavviso, nel limite delle ragionevoli possibilità, intende favorire l'attuazione dei principi enunciati all'art. 1 della Convenzione;
- d) preavvisare le proposte del Comune sede circa l'organizzazione di servizi extrascolastici (compresa la refezione non obbligatoria), tenendo in considerazione le esigenze dei bambini, delle famiglie, nonché dei costi. Nel limite delle ragionevoli possibilità, si intende favorire l'attuazione dei principi enunciati all'art. 1 della Convenzione. Qualora fossero necessari gli edifici dei Comuni per tali servizi, il preavviso permetterà di chiarire, anche per questo caso, la disponibilità e l'idoneità degli stessi.

Art. 6 – Comune sede

Questo articolo definisce in maniera esaustiva compiti, competenze e responsabilità del Comune sede.

I singoli Municipi, attraverso questa Convenzione, perdono le loro competenze in ambito scolastico, poiché le stesse sono trasferite al Comune sede.

Il cpv. 1 ribadisce la sede e regola l'indirizzo ufficiale dell'Istituto scolastico unico.

Il cpv. 2 designa il Municipio di Melide come organo responsabile dell'amministrazione e della gestione in autonomia dell'Istituto unico. Come segnalato in precedenza, la Commissione d'Istituto funge da organo consultivo a supporto del Comune sede.

Il cpv. 3, molto articolato, elenca tutti i compiti che vengono delegati al Comune sede. Molti di questi compiti, come specificato nelle parentesi, sono ripresi dalla Legge speciale. Gli altri compiti introdotti tramite la Convenzione sono i seguenti:

1. amministra la Convenzione per conto delle parti interessate ed ha il compito di informare annualmente i Municipi dei Comuni convenzionati sull'attività svolta

2. allestisce i preventivi ed i consuntivi dell'Istituto unico
3. decide sull'uso degli edifici scolastici, sentiti i Municipi e la Commissione d'Istituto
4. assume e gestisce i rapporti di lavoro con il personale (compreso l'operatore per la pausa meridiana)
5. propone e organizza i servizi extrascolastici (compresa la refezione non obbligatoria)
6. organizza i trasporti scolastici
7. dirige ed amministra l'Istituto unico, prendendo tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse dei Comuni (delle parti firmatarie della Convenzione), comprese le procedure amministrative
8. segnala ai Comuni le questioni di loro pertinenza sugli edifici scolastici ed i mezzi per l'insegnamento di loro proprietà
9. provvede all'incasso delle quote d'acconto e dei conguagli e delle altre fonti d'entrata dell'Istituto
10. elabora i conteggi (acconto e conguaglio), tenendo a disposizione i giustificativi
11. anticipa i costi dell'Istituto unico
12. delibera in tema di commesse pubbliche per le necessità dell'Istituto unico
13. definisce le eventuali partecipazioni finanziarie alle famiglie nei limiti stabiliti dallo specifico Regolamento cantonale. Il Comune sede procede con l'incasso presso le famiglie o presso i Comuni convenzionati in base ad accordi specifici. Quest'ultimo caso si verifica quando, ad esempio, il Comune convenzionato volesse prendere a carico i costi, escludendo una partecipazione finanziaria alle famiglie per ragioni di politica locale.

Durante le discussioni tecniche per l'allestimento della Convenzione è emersa la necessità di avere un unico ente responsabile per l'esecuzione dei compiti dell'Istituto scolastico unico. La suddivisione delle competenze o di parte di esse, ad esempio in ambiti quali i servizi extrascolastici od i trasporti scolastici tra i vari Comuni interessati, oltre a rappresentare una potenziale fonte di rischio in termini di coordinamento, non è risultata opportuna. Per tali ragioni si è pertanto optato per il trasferimento dei compiti al Comune sede, che agisce in piena autonomia. I Comuni convenzionati perdono di conseguenza la facoltà di intervenire in tali attività, fatti salvi i compiti e le competenze attribuiti alla Commissione d'Istituto.

Art. 7 – Direzione d'Istituto

Questo articolo riprende, in parte, i contenuti della Convenzione per la direzione congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Melide, Morcote, Vico Morcote e Bissone del 12.03.2015.

La direzione d'Istituto, per ragioni organizzative, si occuperà anche della vigilanza e del coordinamento delle attività extrascolastiche.

Per le altre questioni si rimanda alla legislazione cantonale, invece per la parte finanziaria all'apposito capitolo dedicato al personale ed ai rapporti di lavoro (titolo V).

Art. 8 – principi e regole sugli edifici scolastici

Questo articolo ribadisce il compito dei singoli Comuni, come già illustrato nell'art. 3 della Convenzione.

Ogni Comune, per i propri edifici scolastici, deve occuparsi a sue spese delle seguenti attività:

- a) gestione e manutenzione degli edifici e degli spazi esterni
- b) pulizia degli spazi interni ed esterni
- c) messa a disposizione dell'arredamento, del mobilio e dell'attrezzatura fissa
- d) copertura delle spese per acqua, energia elettrica, gas
- e) gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento
- f) copertura delle spese e tasse per canalizzazioni e rifiuti
- g) investimenti

A copertura dei costi sostenuti dal Comune proprietario, limitatamente agli edifici scolastici messi a disposizione del Comune sede, è prevista una partecipazione finanziaria stabilita dall'art. 21 della Convenzione.

Art. 9 – principi e regole sui trasporti scolastici

Questo articolo regola i trasporti scolastici, dove la competenza viene assegnata al Comune sede.

Per il resto si rimanda alla Legge speciale.

Nei Comuni che dispongono di un proprio servizio di trasporto allievi, al cpv. 2 è stata regolata la possibilità di mantenerlo. Il Comune sede avrà il compito d'integrare e coordinare il servizio di trasporto con le esigenze scolastiche.

Per gli aspetti economici si rimanda all'art. 23 della Convenzione.

Art. 10 – principi e norme sulla refezione obbligatoria

Per tutte le sedi scolastiche la refezione obbligatoria è un'attività che compete al Comune sede.

Per il resto si rimanda alla Legge speciale.

In alcuni Comuni sono attivi dei servizi di refezione, dove è stata inserita la possibilità per il Comune sede di collaborare diversamente con i Comuni convenzionati, allo scopo di lasciare il dovuto margine di manovra per accordi diversi sull'organizzazione di questo servizio.

Per gli aspetti economici si rimanda all'art. 22 della Convenzione.

Art. 11 – principi e regole sul personale scolastico

Il Comune sede è competente nella gestione dei rapporti di lavoro e, di conseguenza, nelle assunzioni del personale dell'Istituto scolastico unico. Il preavviso consultivo della Commissione d'Istituto è richiesto unicamente per la funzione di direttore.

I Comuni convenzionati hanno la facoltà di mantenere i rapporti di lavoro in essere con il personale non docente. Il Comune sede è tenuto a coordinare tale personale nell'ambito dell'organizzazione scolastica.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in essere con il corpo docente, gli stessi sono trasferiti di diritto al Comune sede. Il passaggio avviene automaticamente, senza necessità di pubblicazione di un nuovo concorso né di avvio di ulteriori procedure di nomina.

Per quanto attiene al Comune di Bissone verrà conservato il rapporto di lavoro con la cuoca e la supplente cuoca che si occupano della refezione obbligatoria presso la Scuola dell'infanzia. Invece i rapporti di lavoro con i docenti nominati od incaricati passeranno automaticamente al Comune sede. Il trasferimento avverrà automaticamente secondo l'art. 18a LORD, non verrà pubblicato un nuovo concorso. Per eventuali impieghi legati alla cura ed alla manutenzione degli edifici scolastici non è applicabile la Convenzione, questi sono di esclusiva competenza del Comune proprietario di questi edifici.

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alle norme applicabili alla legislazione scolastica ed al personale (in particolare la LORD).

Art. 12 – servizi extrascolastici

Questo articolo disciplina i principi e le regole applicabili ai servizi extrascolastici nell'ambito dell'Istituto scolastico unico. La terminologia utilizzata non intende limitare il ventaglio delle prestazioni offerte, bensì comprende tutti quei servizi non obbligatori che concorrono a soddisfare le esigenze dei bambini e delle famiglie, nel rispetto di un rapporto ragionevole tra qualità del servizio e costi sostenuti.

A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito il doposcuola, la scuola dell'infanzia a orario prolungato, la mensa per la scuola elementare ed altri servizi analoghi.

La competenza e la responsabilità in materia di servizi extrascolastici sono attribuite al Comune sede, che può proporre e organizzare tali servizi direttamente oppure in collaborazione con terzi.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, l'articolo stabilisce una suddivisione del costo netto in base ai giorni di presenza per ciascun allievo domiciliato. Questo criterio permette da un lato di semplificare l'allestimento dei conteggi di acconto e di conguaglio delle quote-parti a carico dei singoli Comuni e dall'altro di evitare possibili incomprensioni in merito alle spese e alle entrate da considerare nei conteggi.

Viene inoltre definito il principio secondo cui i Comuni convenzionati mettono a disposizione gratuitamente gli spazi necessari per l'organizzazione dei servizi extrascolastici.

Infine, l'articolo codifica l'impegno dei Comuni convenzionati a sostenere, laddove applicabile, le associazioni o gli enti esterni incaricati della gestione dei servizi extrascolastici mediante i contributi previsti dall'art. 30 della Legge per le famiglie. Tali contributi consentono infatti di ridurre i costi a carico dei Comuni.

Art. 13 – amministrazione della Convenzione

Il Comune sede si occupa di applicare la Convenzione.

Considerate le numerose mansioni e responsabilità attribuite al Comune sede, nonostante i buoni uffici dei Comuni convenzionati e della Direzione d'Istituto, si è convenuta un'indennità di CHF 30'000, che verrà presa a carico dei Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote in parti uguali.

Tale indennità sostituirà l'imputazione contabile interna nell'ambito del consuntivo da parte del Comune sede in relazione ai costi concernenti all'applicazione della Convenzione.

Art. 14 – denominazioni

Le denominazioni utilizzate nella presente Convenzione che si riferiscono al personale sono da intendersi valide sia al maschile sia al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

Art. 15 – dati personali e assistenza amministrativa

Questo articolo, di carattere amministrativo, definisce il trattamento dei dati personali e l'assistenza amministrativa tra le parti interessate dalla Convenzione.

Specificiamo che, su richiesta scritta, ogni Comune può prendere visione delle informazioni e della documentazione riguardante la presente Convenzione, riservato l'art. 104 LOC.

Art. 16 – clausola di salvaguardia

Come già previsto nelle precedenti convenzioni, viene conferita delega ai Municipi di adottare nuove disposizioni, qualora quelle esistenti si rivelassero inefficaci, oppure in assenza di regole. Il Municipio non intravvede particolari rischi nella concessione di tale delega, ritenuto che la materia è già ampiamente disciplinata dalle leggi cantonali, che sottostanno alla sorveglianza del Cantone. Tale modalità permetterà agli Esecutivi di disporre della flessibilità necessaria per adattare le norme, ad esempio in caso di modifiche di legge a livello cantonale. Il Legislativo comunale, attraverso il preventivo ed il consuntivo, potrà in ogni caso esercitare la sorveglianza sull'agire del Municipio.

Art. 17 – frequenza fuori Comune

Per tali richieste non si prevedono cambiamenti. Come previsto dall'art. 47 LSISE, la competenza decisionale rimane al Municipio in cui l'allievo è domiciliato.

Art. 18 – finanziamento

L'articolo disciplina il finanziamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. È previsto che il Comune sede provveda al finanziamento delle obbligazioni assumendone la gestione finanziaria e incamerando, a copertura dei costi, i sussidi e i contributi di terzi nonché le quote di partecipazione ai costi a carico dei Comuni convenzionati (oltre alla propria). Viene inoltre precisato che i sussidi cantonali previsti dall'art. 48c LSISE, relativi agli stipendi del personale docente, spettano al Comune di Melide.

Art. 19 – ripartizione delle spese

Questo articolo definisce quali sono le spese ed i ricavi di gestione corrente della Convenzione che vengono presi in considerazione per la ripartizione delle spese fra i Comuni convenzionati.

Il conguaglio avviene in base al consuntivo del Comune sede, che definisce un costo netto (i costi ed i ricavi da considerare sono dettagliatamente esposti nel cpv. 1). Il costo netto viene suddiviso in base al numero degli allievi di scuola dell'infanzia, rispettivamente di scuola elementare di ogni Comune nel seguente modo:

*costi netti (dedotti i ricavi) per anno civile suddivisi:
60/100 per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto
40/100 per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre*

Il numero degli allievi viene determinato dalla direzione d'Istituto (tenendo conto delle variazioni), che ha il compito di gestire gli allievi.

Questa regola permetterà al Comune sede di semplificare il calcolo di ripartizione dei costi, tenendo in considerazione l'anno civile, anziché l'anno scolastico. I fattori principali per il calcolo della quota parte sono quindi il costo netto ed il numero di allievi per ogni Comune.

Art. 20 – preventivo e consuntivo, regole per il Comune sede

Le regole di questo articolo riguardano dei termini d'ordine allo scopo di permettere ai Comuni convenzionati (ma anche al Comune sede) di gestire le procedure di approvazione previste dalla LOC per i preventivi ed i consuntivi. Da parte dei Comuni permane il principio di collaborazione per favorire il Comune sede nei suoi numerosi compiti (art. 15 cpv. 4 della Convenzione).

Art. 21 – partecipazioni finanziarie per gli edifici scolastici destinati all'insegnamento

L'articolo disciplina il calcolo e la ripartizione dei costi legati agli edifici scolastici messi a disposizione dell'Istituto scolastico unico.

I Comuni di Bissone, Melide e Morcote mettono a disposizione le infrastrutture scolastiche, mentre il Comune di Vico Morcote non dispone di edifici propri. I costi considerati comprendono il valore locativo degli spazi, i costi d'esercizio e di manutenzione ordinaria, nonché le spese di pulizia e quelle per il mobilio e le attrezature.

Il valore locativo e i costi d'esercizio e di manutenzione sono stati determinati a titolo forfettario sulla base di una perizia immobiliare. Tali importi vengono imputati nella contabilità dell'Istituto scolastico e ripartiti tra i Comuni secondo i criteri stabiliti all'articolo 19 della Convenzione. I costi stabiliti a titolo forfettario attribuiti a ciascun Comune proprietario sono considerati come acconto nel conteggio finale dei costi. Le spese di pulizia e di acquisto/manutenzione del mobilio e delle attrezature sono determinate dal consuntivo.

È inoltre previsto che il calcolo dei valori venga aggiornato ogni quattro anni sulla base di una nuova perizia immobiliare.

Art. 22 – partecipazioni finanziarie sulla refezione obbligatoria (Scuola dell'infanzia)

Questo articolo definisce quali sono le spese ed i ricavi di gestione corrente della Convenzione che vengono presi in considerazione per la ripartizione delle spese fra i Comuni convenzionati.

Il conguaglio avviene in base al deficit del servizio, ovvero il costo netto (i costi ed i ricavi da considerare sono dettagliatamente esposti nel cpv. 2). Il costo netto viene suddiviso in base al numero degli allievi di ogni Comune iscritti alla refezione (cfr. art. 19 della Convenzione).

Il Comune sede è autorizzato a richiedere eventuali partecipazioni alle famiglie in base a quanto previsto dalla Legge cantonale.

Art. 23 – partecipazioni finanziarie sui trasporti scolastici

Anche per i trasporti scolastici vale la regola indicata nell'art. 22.

Non vengono dettagliati i costi ed i ricavi, in quanto la materia è già di per sé molto circoscritta (trasporto scolastico), quindi ogni costo e ricavo appartenente a questo ramo contabile viene considerato per l'allestimento dei conteggi di acconto o di conguaglio da parte del Comune sede.

Il conguaglio avviene in base al deficit del servizio, ovvero il costo netto, in base al numero degli allievi di ogni Comune iscritti al trasporto (cfr. art. 19 della Convenzione).

Il Comune sede, responsabile dei trasporti, è autorizzato a richiedere eventuali partecipazioni alle famiglie in base a quanto previsto dalla Legge cantonale solo per i trasporti da lui organizzati.

Questo articolo non vale per i trasporti scolastici organizzati dai Comuni convenzionati secondo l'art. 9 cpv. 2 della Convenzione. Le eventuali partecipazioni finanziarie a carico dei Comuni convenzionati sono stabilite dal Comune sede seguendo in via di principio le basi di calcolo proposte da questo articolo.

Art. 24 – modalità di pagamento degli acconti

Al Comune sede sono attribuiti, come già evidenziato, numerosi compiti e oneri finanziari, che esso è chiamato ad anticipare nell'ambito della gestione dell'Istituto scolastico unico. La Convenzione prevede la possibilità di richiedere acconti ai Comuni convenzionati. Il Comune sede dispone, entro limiti di ragionevolezza, di un margine di apprezzamento nella definizione dell'importo degli acconti.

Art. 25 – durata

La durata della Convenzione è illimitata, salvo la disdetta. La decorrenza avviene a partire dall'anno scolastico 2026/2027, riservate le procedure di ratifica a norma della LOC.

Art. 26 – disdetta

La Convenzione può essere disdetta con un preavviso di 12 mesi prima della fine di ogni anno scolastico. Tale termine è stato definito per garantire i necessari tempi organizzativi e procedurali alle parti interessate.

La facoltà di inoltrare la disdetta è delegata al Municipio; non è pertanto prevista una ratifica da parte del Legislativo comunale.

Questa delega è ritenuta necessaria per consentire ai Comuni coinvolti di riorganizzare tempestivamente il proprio settore scolastico in caso di disdetta, evitando ritardi di natura procedurale.

Resta in ogni caso espressamente riservato al Cantone l'esame della disdetta, nonché l'esercizio delle competenze ad esso attribuite in ambito scolastico.

Art. 27 – implicazioni finanziarie della disdetta

In caso di disdetta, il Comune che la richiede assume integralmente tutti gli oneri, in particolare quelli di natura salariale e previdenziale, derivanti dall'eventuale cessazione dei rapporti di lavoro con il corpo docente e/o con il personale non insegnante.

Art. 28 – redazione

La Convenzione viene redatta in quattro esemplari e per l'adozione si fa riferimento alle norme della LOC.

Art. 29 – abrogazioni

La presente Convenzione sostituisce, tramite disdetta, la Convenzione in essere con i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote per la direzione congiunta degli Istituti scolastici datata 12.03.2015.

In caso di ulteriori modifiche della Convenzione che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi cantonali, si applicherà la clausola di salvaguardia di cui all'art. 16 della Convenzione.

Art. 30 – rinvio

L'articolo regola il rinvio alla legislazione cantonale applicabile al singolo caso.

Art. 31 – contestazioni

L'articolo definisce la procedura sulle contestazioni di carattere amministrativo.

Art. 32 – entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per l'anno scolastico 2026/2027, riservata la procedura di approvazione secondo la LOC.

Art. 33 – firma delle parti

La Convenzione, terminata la procedura di approvazione formale, viene firmata dal Municipio, in qualità di organo competente per il Comune.

Commento sugli aspetti finanziari

Il Municipio informa che trattandosi di una nuova organizzazione, non è possibile quantificare l'impatto finanziario preciso della Convenzione sulle finanze comunali per ogni singolo articolo (artt. 19 "ripartizione delle spese"; 21 "partecipazione finanziarie per gli edifici scolastici"; 22 "partecipazioni finanziarie sulla refezione obbligatoria per la Scuola dell'infanzia"; 23 "partecipazioni finanziarie sui trasporti scolastici").

Evidenziamo tuttavia che questi costi sono di natura obbligatoria, poiché previsti dalla Legge speciale cantonale. Come specificato nelle premesse e dall'esperienza avuta negli ultimi anni, il Comune di Bissone non dispone dei numeri sufficienti per garantire la frequenza scolastica, è quindi ragionevole collaborare con altri Comuni in questo ambito. La collaborazione, a parere del Municipio, favorirà una migliore gestione dei costi in rapporto ai benefici della Convenzione.

Si informa che il Preventivo comunale 2026 non tiene conto degli effetti della presente Convenzione. Sarà necessario almeno un anno scolastico per mettere in funzione i meccanismi della Convenzione, che si tradurranno in una riorganizzazione dei conti con il Preventivo comunale 2027. Il Municipio, nel limite del possibile, si occuperà di giustificare costi e ricavi in sede di consuntivo.

Allo scopo di orientare il Legislativo comunale sulle conseguenze finanziarie circa l'adozione di questa Convenzione, riportiamo di seguito una tabella riassuntiva, che fornisce a titolo puramente indicativo i costi a carico di ogni Comune e riassume le modalità di ripartizione delle spese. Specifichiamo che per allestire la tabella sono state utilizzate le informazioni contabili contenute nei preventivi e nei consuntivi dei Comuni interessati. Laddove le informazioni non risultavano sufficienti, si è proceduto ad una valutazione. Per quanto attiene ai costi relativi ai valori locativi, all'esercizio ed alla manutenzione degli edifici messi a disposizione dell'Istituto scolastico unico dai Comuni (art. 21 della Convenzione), informiamo che sono stati quantificati e ripresi da una perizia esterna accreditata del 16.10.2025.

Il Municipio, dopo aver preso visione di questa tabella riassuntiva e dei dati finanziari (seppur indicativi), ritiene che la Convenzione sia sostenibile in rapporto alle finanze del Comune. La collaborazione intercomunale, a nostro giudizio, risulta necessaria e non comporta oneri ingiustificati a carico del Comune di Bissone.

La tabella, nonostante i numerosi campi che riprendono i costi regolati dalla Convenzione, risulta di facile lettura. Alla fine della tabella, sulla riga "costo netto Istituto scolastico", è possibile apprendere il dato riassuntivo del costo della Convenzione per ogni Comune, dopo aver neutralizzato il costo dei propri edifici (art. 21 cpv. 3 della convenzione).

Tabella (fonte: Comune di Melide):

RIPARTO COSTI ISTITUTO UNICO					
Tipologia	Costi	Ricavi	Costo netto		
SI (compreso mensa)	CHF 581'136.12	CHF 87'500.00	CHF 493'636.12		
SE	CHF 1'176'891.19	CHF 169'000.00	CHF 1'007'891.19		
Direzione	CHF 155'343.67	CHF -	CHF 155'343.67		
Trasporti	CHF 168'500.00	CHF -	CHF 168'500.00		
Stabili (val. locativo)	CHF 697'345.00	CHF -	CHF 697'345.00		
Stabili (costi manut.)	CHF 210'691.00	CHF -	CHF 210'691.00		
Extrascolastico (mensa SE e doposcuola)	CHF 84'400.00	CHF 26'490.00	CHF 57'910.00		
TOTALE	CHF 3'074'306.98	CHF 282'990.00	CHF 2'791'316.98		
	Bissone	Melide	Morcote	Vico Morcote	
Apporto stabili (val. locativo)	CHF 98'926.00	CHF 474'025.00	CHF 124'394.00	CHF -	
Apporto stabili (costi manut.)	CHF 34'623.00	CHF 131'385.00	CHF 44'683.00	CHF -	
Apporto trasporti	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 36'000.00	
Apporti totali	CHF 133'549.00	CHF 605'410.00	CHF 169'077.00	CHF 36'000.00	
	Bissone	Melide	Morcote	Vico Morcote	Totale
Allievi SI	9	28	5	3	45
Allievi SE	16	62	13	11	102
Totale	25	90	18	14	147
% su tot	17.007%	61.224%	12.245%	9.524%	
% su SI	20.000%	62.222%	11.111%	6.667%	
% su SE	15.686%	60.784%	12.745%	10.784%	
	Bissone	Melide	Morcote	Vico Morcote	Totale
Mensa SE	5	20	10	3	38
Doposcuola	2	5	3	1	11
% mensa SE	13.16%	52.63%	26.32%	7.89%	
% doposcuola	18.18%	45.45%	27.27%	9.09%	
	Bissone	Melide	Morcote	Vico Morcote	Totale
Trasporti	16	25	12	14	67
% trasporti	23.88%	37.31%	17.91%	20.90%	
Descrizione	Bissone	Melide	Morcote	Vico Morcote	
Riparto SI (compreso mensa)	CHF 98'727.22	CHF 307'151.36	CHF 54'948.46	CHF 32'909.07	
Riparto SE	CHF 158'100.58	CHF 612'639.74	CHF 128'456.72	CHF 108'694.15	
Riparto Direzione	CHF 26'418.99	CHF 95'108.37	CHF 19'021.67	CHF 14'794.64	
TOTALE SCUOLE (senza stabili e trasporti)	CHF 283'246.79	CHF 1'014'899.47	CHF 202'326.85	CHF 156'397.86	
Riparto Stabili	CHF 154'427.89	CHF 555'940.41	CHF 111'188.08	CHF 86'479.62	
Apporto stabili SI	CHF -133'549.00	CHF -193'960.00	CHF -	CHF -	
Apporto stabili SE	CHF -	CHF -411'450.00	CHF -169'077.00	CHF -	
TOTALE RIPARTO STABILI	CHF 20'878.89	CHF -49'469.59	CHF -57'888.92	CHF 86'479.62	
Riparto Trasporti	CHF 40'238.81	CHF 62'873.13	CHF 30'179.10	CHF 35'208.96	
Apporto trasporti	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -36'000.00	
TOTALE RIPARTO TRASPORTI	CHF 40'238.81	CHF 62'873.13	CHF 30'179.10	CHF -791.04	
Spese amministrative convenzione	CHF 10'000.00	CHF -30'000.00	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00	
COSTO NETTO ISTITUTO SCOLASTICO	CHF 354'364.49	CHF 998'303.02	CHF 184'617.04	CHF 252'086.43	
Riparto Extrascolastico (mensa SE e doposcuola)	CHF 7'619.74	CHF 30'478.95	CHF 15'239.47	CHF 4'571.84	

Costo annuale previsto per il Comune di Bissone: CHF 354'364.49.

E. Aspetti procedurali

La Convenzione, secondo l'art. 193a LOC, dev'essere adottata dal Legislativo comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale.

In tal senso l'art. 186 cpv. 2 LOC indica che l'approvazione della convenzione deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

In caso di emendamenti, si evidenzia che tali proposte di modifiche possono implicare dei problemi con le altre parti della convenzione, trattandosi di un testo unico in fase di approvazione da tutti gli attori coinvolti. Di principio, è quindi unicamente possibile esprimersi sul progetto di convenzione presentato dal Municipio, riservata la possibilità di coordinare le proposte di modifiche con gli altri organi legislativi comunali.

F. Partecipazioni finanziarie delle famiglie e abrogazione normative comunali

In questo capitolo desideriamo specificare la questione relativa alle partecipazioni finanziarie delle famiglie. Il Regolamento sulle scuole comunali del 3 luglio 1996 regola la possibilità di fissare delle partecipazioni finanziarie alle famiglie per la scuola fuori sede (art. 66a), per le refezioni scolastiche (art. 73a) e per i trasporti scolastici (art. 93a).

La competenza di stabilire le partecipazioni viene assegnata al Comune sede, che emanerà un tariffario valevole per tutto l'Istituto scolastico unico. Quest'ultimo si occuperà inoltre d'incassare le partecipazioni presso le famiglie o presso i Comuni convenzionati, in base ad eventuali accordi specifici. Come spiegato in precedenza, quest'ultimo caso può verificarsi, ad esempio, quando il Comune convenzionato volesse prendere a carico i costi, escludendo una partecipazione finanziaria alle famiglie per ragioni di politica locale.

Il Comune di Bissone, attraverso il proprio Regolamento comunale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del 30 marzo 2015, prevede già delle partecipazioni finanziarie alle famiglie. Queste partecipazioni sono fissate entro i limiti stabiliti dallo speciale Regolamento cantonale.

La nuova Convenzione non prevede quindi delle modifiche sulle partecipazioni finanziarie a carico delle famiglie, in quanto queste devono essere in linea con il Regolamento cantonale, ma muterà l'organizzazione nella gestione amministrativa di queste partecipazioni, in effetti non sarà più il Comune di domicilio a fatturare le tasse scolastiche, ma sarà il Comune sede, responsabile dell'Istituto scolastico unico, ad emettere le fatture, riservati, ribadiamo, eventuali accordi specifici con i Comuni convenzionati per la presa a carico totale o parziale di questo costo alle famiglie.

Attraverso la Convenzione, i Comuni convenzionati perderanno il loro diritto di prelevare le partecipazioni finanziarie alle famiglie. Nel caso di Comuni convenzionati che organizzano in proprio alcuni servizi scolastici (refezione obbligatoria, trasporti, ecc), questi dovranno elaborare un conteggio dei costi e dei ricavi e trasmetterlo al Comune sede, che si occuperà successivamente della ripartizione delle spese secondo gli articoli specifici della Convenzione.

Considerate queste modifiche organizzative e ritenuto che le partecipazioni alle famiglie è una materia adeguatamente regolata a livello cantonale, il Municipio propone l'abrogazione del Regolamento comunale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del 30 marzo 2015 contestualmente all'entrata in vigore della convenzione proposta con il presente Messaggio Municipale.

G. Aspetti finali e dispositivo di approvazione

Come indicato negli aspetti introduttivi e confermato dall'esperienza maturata negli ultimi anni, il Comune di Bissone non dispone dei numeri necessari per garantire una gestione autonoma del proprio Istituto scolastico. In tale contesto, la collaborazione con altri Comuni rappresenta una soluzione necessaria e appropriata. Secondo il Municipio, l'adozione di un modello intercomunale consente una gestione più razionale delle risorse, in rapporto ai benefici derivanti dall'applicazione della Convenzione.

La costituzione di un Istituto scolastico unico rappresenta una scelta orientata alla stabilità ed alla continuità del sistema scolastico dei quattro Comuni coinvolti. Essa consente di offrire alle famiglie una visione chiara e coerente del percorso scolastico dei figli, permettendo loro di orientarsi con maggiore serenità verso la scuola pubblica e di pianificare nel tempo le proprie scelte educative.

Per il corpo docente, l'Istituto scolastico unico garantisce una maggiore sicurezza e continuità dei rapporti di lavoro, contribuendo a rendere le sedi scolastiche più attrattive ed a creare condizioni favorevoli per la qualità dell'insegnamento. Una struttura stabile permette infatti di consolidare l'organizzazione scolastica e di sostenere in modo più efficace l'attività educativa.

Dal punto di vista dei Municipi, l'assetto proposto consente di pianificare la politica degli investimenti negli edifici scolastici su basi più solide, valorizzando le infrastrutture esistenti ed evitando la necessità di ampliamenti non giustificati o il rischio di abbandono di sedi. La presenza di una prospettiva a lungo termine facilita inoltre la programmazione delle manutenzioni straordinarie, permettendo una gestione più efficiente e sostenibile del patrimonio immobiliare.

Alla luce di queste considerazioni, il Municipio ritiene che la Convenzione rappresenti una soluzione equilibrata, sostenibile e rispondente all'interesse pubblico.

Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. è approvata la Convenzione tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote per l'istituzione, la gestione e l'organizzazione di un Istituto unico per la scuola dell'infanzia (SI) e la scuola elementare (SE), come proposta allegata al presente Messaggio;
2. è approvata, subordinatamente all'approvazione del primo punto del dispositivo, la disdetta della Convenzione in essere per la direzione congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Melide, Morcote, Vico Morcote e Bissone del 12.03.2015;
3. è approvata, subordinatamente all'approvazione del primo punto del dispositivo, l'abrogazione del Regolamento comunale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del 30 marzo 2015;
4. i punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo esplicano i loro effetti con l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 (calendario scolastico del Cantone Ticino), riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente a norma dell'art. 190 LOC;
5. il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.



Allegati:

- Convenzione tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote per l'istituzione, la gestione e l'organizzazione di un Istituto unico per la scuola dell'infanzia (SI) e la scuola elementare (SE).

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
(x) Commissione della legislazione

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BISSONE, MELIDE, MORCOTE E VICO MORCOTE PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI UN ISTITUTO UNICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA ELEMENTARE

del 12 gennaio 2026

PREMESSA

I Comuni che compongono le parti del presente atto:

- il Comune di Bissone, rappresentato dal Municipio di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone
- il Comune di Melide, rappresentato dal Municipio di Melide, Via Stefano Franscini 6, 6815 Melide
- il Comune di Morcote, rappresentato dal Municipio di Morcote, Riva da Sant'Antoni 10, 6922 Morcote
- il Comune di Vico Morcote, rappresentato dal Municipio di Vico Morcote, Strada al Castell 8, 6921 Vico Morcote

visti i dati sul numero di allievi per i prossimi anni scolastici e considerato che il numero di allievi non consente a tutti i Comuni facenti parte della Convenzione di istituire sezioni di scuola dell'infanzia e/o di scuola elementare;

essendo quindi necessario stipulare una Convenzione fra le parti per la costituzione di un Istituto scolastico unico (scuola dell'infanzia e scuola elementare), allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dalla legislazione scolastica e salvaguardare l'interesse pubblico relativo al mantenimento della scuola pubblica nelle sedi attuali dei Comuni convenzionati, compresi i rapporti di lavoro con il personale scolastico;

in applicazione degli articoli 46 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSISE), 106 lett. d) e 193a della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

richiamando integralmente l'applicazione della legislazione scolastica cantonale e la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) del 15 marzo 1995, attualmente in vigore e ogni futura modifica delle stesse;

stipulano la seguente Convenzione:

TITOLO I COSTITUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO UNICO

Art. 1 Scopo e principi

1. I Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote, attraverso la presente Convenzione, istituiscono un Istituto scolastico unico denominato "Istituto scuole comunali Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote", comprendente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.
2. L'Istituto scolastico unico ha la sua sede nel Comune di Melide.
3. L'Istituto scolastico unico, oltre alle finalità ed ai principi generali indicati nella legislazione scolastica, ha lo scopo di sostenere i Comuni convenzionati ad adempiere le norme e gli obblighi in ambito scolastico, in particolare la garanzia di frequenza (art. 45 LSISE), promuovere la scuola pubblica (scuola dell'infanzia e scuola elementare) con servizi accessibili e di qualità, fermo restando la volontà di mantenere un'adeguata distribuzione di sedi scolastiche attive dotate di servizi extrascolastici (ad esempio la scuola dell'infanzia ad orario prolungato, il doposcuola, la mensa, ecc) tramite l'utilizzo degli edifici scolastici in tutti i Comuni.
4. I Comuni convenzionati mettono a disposizione dell'Istituto scolastico unico gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento ed i materiali didattici necessari. Eventuali accordi finanziari sono stabiliti nell'apposito capitolo della presente Convenzione.

Art. 2 Organizzazione	Nell'organizzazione dell'Istituto scolastico unico sono presenti: a) gli organi esecutivi dei Comuni (Municipi); b) la Commissione d'Istituto; c) il Comune sede; d) la direzione dell'Istituto.
Art. 3 Organi esecutivi	Gli organi esecutivi dei Comuni convenzionati, nell'ambito della presente Convenzione, si occupano di vigilare nelle sedi del proprio territorio giurisdizionale: a) sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola; b) sull'igiene e sulla pulizia dei locali; c) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.
Art. 4 Commissione d'Istituto – costituzione e funzionamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione d'Istituto viene costituita ogni inizio legislatura amministrativa ed è composta da otto membri. Ogni Comune convenzionato ha diritto a due membri (di cui uno municipale) designati dal Municipio. Il Municipio ha la facoltà di designare dei supplenti oppure di sostituire i membri ed i supplenti nel corso della legislatura. 2. La Commissione, riservate le regole stabilite dalla presente Convenzione, funziona in analogia alle commissioni municipali, secondo l'art. 91 LOC. Per questa Commissione non trovano applicazione gli artt. 52-53 LSISE. 3. La Commissione nomina internamente un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente, oltre ad essere responsabile della preparazione delle sedute, è incaricato di convocare la Commissione, condurre le sedute, vegliare al mantenimento del buon ordine ed alla regolarità delle deliberazioni. In caso di assenza del Presidente è supplito nelle sue funzioni dal Vice Presidente e, in assenza di questo, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. 4. Il Comune sede fornisce il supporto amministrativo alla Commissione. La Commissione nomina tra i suoi membri il segretario che ha il compito di redigere il verbale. 5. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. I membri non possono astenersi al voto. Se vi sono più proposte si procede per votazioni eventuali. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 6. La Commissione tiene un verbale delle proprie sedute. Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi informatici. Il verbale deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri, nonché la durata delle sedute e l'esito del voto commissionale. 7. Le sedute della Commissione si tengono nel locale a ciò destinato, esclusi i locali ad uso privato e gli esercizi pubblici. 8. Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi la Commissione può riunirsi virtualmente in videoconferenza oppure può autorizzare la partecipazione dei suoi membri in questa forma. 9. La Commissione viene convocata dal Presidente di regola con avviso scritto ai membri almeno 7 giorni prima della seduta (termine d'ordine), con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e dell'ordine del giorno. Sono riservati i casi d'urgenza. Le comunicazioni avvengono di principio tramite posta elettronica, dove ogni membro avrà cura di annunciare il proprio recapito elettronico al segretario. 10. I membri della Commissione hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.

11. I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta. La Commissione non ha competenza sui rapporti con gli organi di stampa e sui media.
12. Sono inoltre applicabili, opportunamente adattati alla Commissione, gli artt. 100, 101, 104 LOC. Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo valgono le norme applicabili alle Commissioni municipali (art. 91 LOC).
13. Ogni membro percepisce le indennità di seduta previste dalla legislazione del proprio Comune di designazione.

Art. 5
Commissione d'Istituto –
compiti

I compiti della Commissione sono:

- a) preavvisare al Comune sede l'assunzione del direttore scolastico;
- b) prendere conoscenza del preventivo e del consuntivo dell'Istituto scolastico unico;
- c) preavvisare gli ordinamenti scolastici e le decisioni sull'utilizzazione degli edifici scolastici di proprietà dei Comuni convenzionati;
- d) preavvisare le proposte del Comune sede circa l'organizzazione di servizi extrascolastici (compresa la mensa), tenendo in considerazione le esigenze dei bambini e delle famiglie, nonché i costi.

Art. 6
Comune sede

1. Il Comune di Melide è la sede dell'Istituto scolastico unico denominato "Istituto scuole comunali Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote". L'indirizzo dell'Istituto scolastico unico viene stabilito presso la Cancelleria comunale del Comune di Melide, salvo disposizioni organizzative diverse decise dal Municipio di Melide.
2. Il Comune sede agisce tramite il suo organo esecutivo. Esso amministra e gestisce in autonomia l'Istituto scolastico unico ed esegue quanto necessario per la realizzazione della presente Convenzione, sentiti, laddove definito, i preavvisi della Commissione d'Istituto.
3. Il Comune sede, riservate le competenze stabilite dalla legislazione scolastica e quelle previste dalla Legge organica comunale, ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) amministra la presente Convenzione per conto delle parti interessate ed informa annualmente i Municipi dei Comuni convenzionati sull'attività svolta;
 - b) allestisce i preventivi ed i consuntivi dell'Istituto scolastico unico;
 - c) stabilisce l'orario giornaliero di apertura e chiusura delle singole sedi scolastiche, il quale viene approvato dall'ispettorato (artt. 21 cpv. 3 e 30 cpv. 3 LSISE);
 - d) decide, dopo aver sentito la Commissione d'Istituto e per il tramite della direzione, sulla formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare (ordinamento scolastico, art. 48b LSISE);
 - e) decide la chiusura della scuola oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico (art. 13 RSC);
 - f) definisce l'orario del mercoledì nelle singole sedi della scuola dell'infanzia (art. 36 RSC);
 - g) decide l'assegnazione del credito annuale all'Istituto scolastico unico secondo le norme del Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici dell'8 luglio 1992 (art. 24 cpv. 3-4 Lsc);
 - h) decide, previo accordo con il Comune proprietario (art. 1 cpv. 3-4 della Convenzione) e sentito il preavviso della Commissione d'Istituto (cfr. art. 5 lett. c) della Convenzione), l'uso degli edifici scolastici secondo le variabili necessità dell'Istituto scolastico unico, impegnandosi, nel limite delle ragionevoli possibilità, a mantenere in esercizio tutti gli edifici scolastici nei Comuni convenzionati;
 - i) allestisce, approva ed esegue i regolamenti interni dell'Istituto scolastico unico (art. 24 cpv. 7 Lsc);
 - j) assume e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dell'Istituto scolastico unico, segnatamente con:
 - il direttore scolastico;
 - il corpo insegnante della scuola dell'infanzia;
 - il corpo insegnante della scuola elementare;
 - il personale amministrativo;

- l'eventuale altro personale necessario al funzionamento dell'Istituto, compreso l'operatore per la pausa meridiana;
- k) propone e organizza, in proprio oppure in collaborazione con i terzi, i servizi extrascolastici (compresa la mensa), dove si rimanda all'art. 12 della Convenzione, tenendo conto del preavviso della Commissione d'Istituto;
- l) organizza i trasporti scolastici necessari in tutte le sedi scolastiche, quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi (art. 36 LSISE);
- m) dirige ed amministra l'Istituto scolastico unico e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse dei Comuni, comprese le procedure amministrative;
- n) segnala ai Comuni convenzionati tutte le questioni di loro competenza, in particolare per quanto attiene agli edifici scolastici ed altro (mobilio, attrezzature, ecc) di loro proprietà;
- o) provvede all'incasso delle quote d'acconto o dei conguagli a carico dei Comuni convenzionati, dei sussidi ed altre fonti d'entrata dell'Istituto scolastico unico;
- p) elabora i conteggi delle quote d'acconto e dei conguagli a carico dei Comuni convenzionati, mettendo a disposizione i relativi giustificativi nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali;
- q) anticipa i costi dell'Istituto scolastico unico, in particolare per tutte le spese preventive e quelle non preventive;
- r) delibera in tema di commesse pubbliche per le necessità d'Istituto;
- s) decide le eventuali partecipazioni finanziarie alle famiglie nei limiti stabiliti dal Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 (scuola fuori sede, art. 66a; refezioni scolastiche, art. 73a; trasporti scolastici, art. 93a) e provvede all'incasso delle stesse presso le famiglie interessate o, se così stabilito dalle parti, presso il Comune convenzionato.

Art. 7**Direzione d'Istituto**

1. La direzione dell'Istituto scolastico unico è regolata dall'art. 54 LSISE.
2. I compiti della direzione dell'Istituto sono stabiliti dagli articoli 30-31 della Legge della scuola (LSc), 34-36 del Regolamento della legge della scuola (RLSc) e 54 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE) e dall'apposito mansionario stabilito dal Comune sede.
3. La direzione d'Istituto assume le responsabilità pedagogiche, didattiche, organizzative e amministrative per le diversi sedi delle scuole comunali, compresi la vigilanza ed il coordinamento delle attività extrascolastiche previste dalla presente Convenzione.

TITOLO II

GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 8**Principi e regole sugli edifici scolastici**

1. I Comuni convenzionati si occupano della gestione e della manutenzione degli edifici scolastici di loro proprietà e si impegnano a metterli a disposizione dell'Istituto scolastico unico (art. 41 LSISE).
2. Essi assicurano in particolare (a proprie spese) le seguenti attività nei propri edifici:
 - a) gestione e manutenzione degli edifici e degli spazi esterni
 - b) pulizia degli spazi interni ed esterni
 - c) messa a disposizione dell'arredamento, del mobilio e dell'attrezzatura fissa
 - d) copertura delle spese per acqua, energia elettrica, gas
 - e) gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento
 - f) copertura delle spese e tasse per canalizzazioni e rifiuti
 - g) investimenti
3. Eventuali accordi finanziari sono stabiliti nell'apposito capitolo della presente Convenzione.
4. Per l'utilizzazione di edifici scolastici da parte dei terzi si applica la legislazione scolastica, segnatamente l'art. 97 del Regolamento sulle scuole comunali del 3 luglio 1996. Gli organi esecutivi si impegnano a garantire un adeguato coordinamento e la necessaria informazione, allo scopo di evitare conseguenze negative per l'attività scolastica o le condizioni igieniche.

TITOLO III TRASPORTI SCOLASTICI

Art. 9

Principi e regole sui trasporti scolastici (art. 36 LSISE)

1. I trasporti scolastici per gli allievi sono di competenza ed organizzati dal Comune sede per tutte le sedi scolastiche, il quale decide liberamente se organizzarli in proprio o tramite terzi, riservato il capoverso successivo.
2. Se un Comune convenzionato dispone di un proprio servizio di trasporto scolastico, il Comune sede è tenuto ad integrarlo e coordinarlo nell'organizzazione dei trasporti scolastici. Il Comune convenzionato detiene la responsabilità e l'autonomia decisionale sul proprio servizio di trasporto scolastico e sugli ambiti di cui al cpv. 3.
3. Per quanto non contemplato si rimanda alla legislazione scolastica, in particolare gli articoli 36 LSISE e 92, 93 e 93a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

TITOLO IV

REFEZIONE SCOLASTICA OBBLIGATORIA (Scuola infanzia)

Art. 10

Principi e norme sulla refezione obbligatoria (art. 37 LSISE)

1. I servizi di refezione obbligatoria (Scuola dell'infanzia) per gli allievi sono di competenza ed organizzati dal Comune sede per tutte le sedi scolastiche, il quale decide liberamente se organizzarli in proprio o tramite terzi.
2. Il Comune sede può collaborare con i Comuni convenzionati nell'ambito della refezione scolastica obbligatoria, se ragioni organizzative lo esigono.
3. Eventuali accordi finanziari sono stabiliti nell'apposito capitolo della presente Convenzione.
4. Per quanto non contemplato si rimanda alla legislazione scolastica, in particolare gli articoli 71-74 del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

TITOLO V

PERSONALE SCOLASTICO

Art. 11

Principi e regole sul personale scolastico

1. Il Comune sede è competente nell'assunzione del personale dell'Istituto scolastico unico (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. j della Convenzione), tale facoltà si estende per le sezioni presenti negli edifici scolastici di proprietà dei Comuni convenzionati. A tal proposito i Comuni convenzionati delegano le loro competenze al Comune sede, riservato il capoverso successivo.
2. Il Comune convenzionato ha la facoltà di mantenere i rapporti di lavoro in essere con il personale non docente, dove il Comune sede è tenuto a coordinarlo nell'organizzazione scolastica. Il Comune convenzionato detiene la responsabilità e l'autonomia decisionale sul proprio personale, dove non si applica il cpv. 3.
3. Per quanto non contemplato si rimanda alla legislazione scolastica, in particolare gli articoli 7-13 LSISE e 28-32/40-50 del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 ed alle norme applicabili al personale (in particolare la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, LORD).
4. Con l'approvazione della presente Convenzione, i rapporti di lavoro dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola elementare delle parti vengono trasferiti al Comune sede, eccettuati i rapporti di lavoro secondo il cpv. 2 sopraffante.

TITOLO VI

SERVIZI EXTRASCOLASTICI

Art. 12

Principi e regole sui servizi extrascolastici

1. Il Comune sede, allo scopo di rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, è competente di proporre ed organizzare, in proprio oppure in collaborazione con i terzi, i servizi extrascolastici (compresa la mensa) destinati agli allievi di scuola dell'infanzia e/o di scuola elementare. Tale facoltà si estende per le sezioni presenti negli edifici scolastici di proprietà dei Comuni convenzionati.
2. Il Comune sede assume la responsabilità dei servizi extrascolastici ed anticipa gli eventuali relativi costi. Esso ha la facoltà di richiedere acconti ai Comuni convenzionati.
3. Il Comune sede si occupa di elaborare, per ogni singolo servizio extrascolastico, un conteggio con le quote-parte a carico dei Comuni convenzionati in base al costo netto (costi lordi ove vengono dedotti le eventuali partecipazioni delle famiglie e tutte le altre entrate). Per l'attribuzione della quota-parte ad ogni singolo Comune convenzionato, il Comune sede effettua il calcolo del conguaglio, suddividendo il costo netto in base ai giorni di presenza (o di effettivo utilizzo) per ogni allievo domiciliato.
4. Per quanto non contemplato si rimanda alla legislazione scolastica, in particolare gli articoli 34-35 LSISE e 57-59 del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.
5. I Comuni convenzionati mettono a disposizione del Comune sede gli spazi necessari per l'organizzazione dei servizi extrascolastici a titolo gratuito, inoltre, se trova applicazione l'art. 30 della Legge per le famiglie, essi si impegnano a sostenere finanziariamente gli enti esterni che gestiscono tali servizi.

TITOLO VII

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Art. 13

Amministrazione della Convenzione

1. Il Comune sede, tramite il proprio personale, si occupa di applicare la presente Convenzione.
2. Per le obbligazioni, le responsabilità ed i costi per il personale comunale derivanti dalla Convenzione, al Comune sede è riconosciuta un'indennità annuale di CHF 30'000.00, che viene presa a carico dai Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote in parti uguali. L'indennità supplisce l'imputazione contabile interna nell'ambito del consuntivo da parte del Comune sede in relazione ai costi propri.
3. Il Comune sede, di regola, provvede a richiedere questa indennità ad ogni inizio anno scolastico.

Art. 14

Denominazioni

Le denominazioni utilizzate nella presente Convenzione che si riferiscono al personale si intendono al maschile ed al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

Art. 15

Dati personali e assistenza amministrativa

1. Nell'ambito delle loro funzioni e per finalità di ordine scolastico, le parti della presente Convenzione possono raccogliere dati personali concernenti allievi, docenti e genitori e trasmetterli alle Autorità interessate (art. 56 LSISE).
2. Per l'adempimento dei compiti pubblici stabiliti dalla convenzione, le parti della Convenzione si forniscono assistenza amministrativa e sono autorizzate al trattamento dei necessari dati personali.
3. Le parti interpongono i loro buoni uffici appoggiando presso le parti della Convenzione, i privati o enti pubblici e privati tutte le pratiche intese al raggiungimento degli scopi della presente Convenzione.

4. Su richiesta scritta, ogni Comune può prendere visione delle informazioni e della documentazione riguardante la presente Convenzione presso il Comune sede. Dev'essere garantita la protezione dei dati personali. Le parti della Convenzione sottostanno all'obbligo di discrezione e riserbo previsto dall'art. 104 LOC.

Art. 16
Clausola di salvaguardia

1. Qualora una disposizione della presente Convenzione si rivelasse inefficace, oppure in assenza della stessa, i Municipi si impegnano ad adottare all'unanimità una regolamentazione valida.
2. Le restanti disposizioni mantengono per contro la loro validità.
3. L'adozione di disposizioni non deve essere ratificata dai Legislativi comunali.

Art. 17
Frequenza fuori Comune

Eventuali richieste di frequenza presso un altro Istituto scolastico sono di competenza del Municipio in cui l'allievo è domiciliato secondo l'art. 47 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE), sentito il preavviso della direzione d'Istituto. Resta riservata la facoltà di delega alla direzione d'Istituto.

TITOLO VIII **ASPETTI FINANZIARI**

Art. 18
Finanziamento

1. Il Comune sede provvede al finanziamento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione mediante:
 - a) sussidi e contributi dei terzi;
 - b) la propria quota di partecipazione ai costi e quella dei Comuni convenzionati.
2. I sussidi cantonali previsti dall'art. 48c LSISE spettano al Comune di Melide.

Art. 19
Ripartizione delle spese

1. Le spese di gestione corrente della presente Convenzione, suddivise per scuola dell'infanzia, scuola elementare e direzione d'Istituto comprendono:
 - a) gli stipendi, gli oneri sociali e le indennità dei docenti, del personale impiegato e della direzione d'Istituto presso le scuole dell'infanzia e le scuole elementari
 - b) il materiale didattico;
 - c) le gite di studio e le attività fuori sede;
 - d) le attrezzature tecniche per l'insegnamento ed altro materiale per l'amministrazione;
 - e) le spese di cancelleria;
 - f) le spese direttamente connesse con l'attività scolastica.

Per ricavi si intendono:

- a) i sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti (art. 48c LSISE);
- b) le indennità assicurative sul personale (ad es. LAINF, malattia, IPG);
- c) eventuali partecipazioni delle famiglie;
- d) altri ricavi riconducibili alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare ed alla direzione d'Istituto.

2. La quota-parte a carico di ogni Comune convenzionato viene calcolata in base ai costi ed ai ricavi di cui al cpv. 1 soprastante, registrati a consuntivo, in ragione del numero degli allievi determinato dalla direzione d'Istituto per la scuola dell'infanzia, rispettivamente per la scuola elementare di ogni Comune nel seguente modo:

costi netti (dedotti i ricavi) per anno civile suddivisi:

60/100 per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto

40/100 per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre

Art. 20
Preventivo e consuntivo – regole per il Comune sede

1. Entro il 15 ottobre (termine d'ordine) di ogni anno il Comune sede trasmette ai Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo, di principio sulla base dell'anno civile.
2. Entro il 30 aprile (termine d'ordine) di ogni anno il Comune sede trasmette ai Comuni convenzionati il consuntivo dell'anno precedente, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio.

Art. 21
Partecipazioni finanziarie
per gli edifici scolastici
destinati all'insegnamento

1. I Comuni di Bissone, Melide e Morcote mettono a disposizione dell'Istituto scolastico unico i propri edifici ed eventuali altri locali destinati all'insegnamento.
2. I Comuni convenzionati che usufruiscono degli edifici di cui al capoverso precedente, devono contribuire finanziariamente ai seguenti costi:
 - a) Valore locativo: il valore locativo è il reddito (l'affitto) stimato come possibile (non quello attualmente ottenuto) sia dal punto di vista del "mercato immobiliare", sia per quanto consentirebbe con ogni probabilità anche per legge (CO e OLAL). Il valore è calcolato forfettariamente come segue:

Comune di Bissone	
Edificio e/o spazio	Importo annuale (valori al 100%)
Scuola elementare esterno	CHF 19'200
Scuola elementare interno	CHF 100'000
Scuola dell'infanzia esterno	CHF 22'050
Scuola dell'infanzia interno	CHF 56'700
Palestra esterno	CHF 26'880
Palestra interno	CHF 74'000

Comune di Melide	
Edificio e/o spazio	Importo annuale (valori al 100%)
Scuola elementare esterno	CHF 61'425
Scuola elementare interno	CHF 172'620
Scuola dell'infanzia esterno	CHF 28'980
Scuola dell'infanzia interno	CHF 121'800
Palestra interno	CHF 89'200

Comune di Morcote	
Edificio e/o spazio	Importo annuale (valori al 100%)
Scuola elementare esterno	CHF 10'440
Scuola elementare interno	CHF 34'000
Scuola dell'infanzia esterno	CHF 27'120
Scuola dell'infanzia interno	CHF 38'000
Casa comunale interno	CHF 64'050

Il Comune sede nella determinazione del valore locativo applica i seguenti principi:

- a) in caso di mancato utilizzo dell'edificio o dello spazio il valore non viene considerato;
 - b) in caso di utilizzo dell'edificio o dello spazio per tutto l'anno scolastico, il valore viene considerato al 100%;
 - c) in caso di utilizzo parziale dell'edificio o dello spazio per una parte o tutto l'anno scolastico, il valore viene calcolato con la seguente formula: valore locativo annuale / 5 giorni x giorni totali di utilizzo, arrotondando utilizzi giornalieri parziali alla giornata interna.
- b) Costi d'esercizio: eventuali tasse immobiliari del valore globale (incluso terreno) e assicurazioni.
 Costi di manutenzione: comprende i costi regolari (costanti) dei costi di riproduzione, escluse le spese di pulizia degli edifici e degli spazi, nonché le spese di acquisto e di manutenzione del mobilio e delle attrezzature.
 I costi d'esercizio e di manutenzione sono calcolati forfettariamente come segue:

Comune di Bissone	
Edificio e/o spazio	Importo annuale (valori al 100%)
Scuola elementare esterno	CHF 2'300
Scuola elementare interno	CHF 11'002
Scuola dell'infanzia esterno	CHF 2'600
Scuola dell'infanzia interno	CHF 6'075
Palestra esterno	CHF 3'200
Palestra interno	CHF 7'895

Comune di Melide	
Edificio e/o spazio	Importo annuale (valori al 100%)
Scuola elementare esterno	CHF 6'940
Scuola elementare interno	CHF 16'760
Scuola dell'infanzia esterno	CHF 3'150
Scuola dell'infanzia interno	CHF 11'930
Palestra interno	CHF 8'305

Comune di Morcote	
Edificio e/o spazio	Importo annuale (valori al 100%)
Scuola elementare esterno	CHF 1'870
Scuola elementare interno	CHF 5'317
Scuola dell'infanzia esterno	CHF 4'815
Scuola dell'infanzia interno	CHF 6'151
Casa comunale interno	CHF 10'289

Il Comune sede nella determinazione dei costi d'esercizio e di manutenzione calcolati forfettariamente tiene conto dell'eventuale riduzione proporzionale applicata al valore locativo secondo le regole della lettera precedente (a).

- c) Spese di pulizia degli edifici e degli spazi. I costi sono determinati dal consuntivo dell'anno di riferimento del Comune proprietario dell'edificio o degli spazi.
- d) Spese di acquisto e di manutenzione del mobilio e delle attrezzature. I costi sono determinati dal consuntivo dell'anno di riferimento del Comune proprietario dell'edificio o degli spazi.
- 3. Il Comune sede ripartisce i costi dei capoversi precedenti (art. 6 cpv. 3 lett. o-p). La ripartizione avviene seguendo i principi dell'art. 19 cpv. 2 per edifici ed eventuali altri locali destinati all'insegnamento. I costi forfettari di cui all'art. 21 cpv. 2 lett. a) e b) soprastanti sono considerati acconti e vengono computati a favore dei rispettivi Comuni proprietari degli edifici o dei locali interessati nell'ambito della ripartizione annuale dei costi.
- 4. Per i costi calcolati a titolo forfettario, il Comune sede è autorizzato a procedere ad un loro aggiornamento ogni 4 anni dall'entrata in vigore della Convenzione. L'aggiornamento dev'essere accompagnato e giustificato da una perizia di valutazione immobiliare accreditata commissionata dal Comune sede. Il costo della perizia viene preso a carico in parti uguali dai Comuni convenzionati. I costi aggiornati sono ripresi automaticamente nella presente Convenzione attraverso una decisione amministrativa emessa dal Comune sede.
- 1. Ai Comuni convenzionati che organizzano la refezione scolastica è riconosciuto un contributo sul deficit del servizio (costi sostenuti dedotti i ricavi secondo il cpv. 2), giustificati dal consuntivo, dove per il calcolo della quota-parte, fa stato la regola stabilita dall'art. 19 della Convenzione, segnatamente per gli allievi iscritti alla refezione.

Art. 22
Partecipazioni finanziarie
sulla refezione (Scuola
dell'infanzia)

2. I costi di consuntivo che vengono presi in considerazione sono:
 - a) costi del personale (stipendi, indennità, contributi sociali-LPP e assicurazioni);
 - b) abbigliamento;
 - c) spese di refezione.

Per ricavi si intendono:

- a) le indennità assicurative sul personale (ad es. LAINF, malattia, IPG);
- b) eventuali partecipazioni delle famiglie;
- c) altri ricavi riconducibili al servizio di refezione.

Art. 23
Partecipazioni finanziarie
sui trasporti scolastici

1. Al Comune sede che organizza i trasporti scolastici è riconosciuto un contributo sul deficit del servizio (costi sostenuti, dedotti i ricavi), giustificati dal consuntivo, dove per il calcolo della quota-parte, fa stato la regola stabilita dall'art. 19 della Convenzione, segnatamente per gli allievi iscritti al trasporto.
2. I costi e gli eventuali ricavi di consuntivo che vengono presi in considerazione sono tutti quelli relativi al ramo trasporto scolastico.
3. Per le partecipazioni finanziarie ai trasporti organizzati dai Comuni convenzionati secondo l'art. 9 cpv. 2 della presente Convenzione, il Comune convenzionato trasmette la propria fattura per le prestazioni di trasporto al Comune sede. In seguito, il Comune sede si occuperà di richiedere le partecipazioni ai Comuni convenzionati elaborando il conteggio secondo le basi di calcolo del cpv. 1.

Art. 24
Modalità di pagamento
degli acconti

Il Comune sede può richiedere ai Comuni convenzionati degli acconti ragionevoli, a cadenza mensile o più lunga, sulla base del fabbisogno risultante dal preventivo.

TITOLO IX **DURATA E DISDETTA DELLA CONVENZIONE**

Art. 25
Durata

La Convenzione decorre dalla sua entrata in vigore ed ha una durata illimitata, salvo disdetta di una o più parti interessate.

Art. 26
Disdetta

1. La Convenzione può essere disdetta per iscritto da una delle parti. Essa è ritenuta valida se pervenuta 12 mesi prima della fine di ogni anno scolastico (calendario scolastico ticinese).
2. I Municipi sono l'autorità competente per l'inoltro della disdetta, in questo senso, con l'approvazione della Convenzione, godono della delega da parte del Legislativo comunale per tale procedura amministrativa.
3. Copia della disdetta va inoltrata al Dipartimento competente per materia; restano riservati l'esame di sua competenza e le sue competenze decisionali.

Art. 27
Implicazioni finanziarie
della disdetta

In caso di disdetta della convenzione da parte di uno dei Comuni, il Comune che chiede la disdetta si assumerà tutti gli oneri (salariali e previdenziali) derivanti dall'eventuale licenziamento di docenti e/o personale non insegnante.

TITOLO X **DISPOSIZIONI LEGALI E FINALI**

Art. 28
Redazione

La Convenzione viene redatta in 4 (quattro) esemplari, uno per ciascuna parte. Essa viene letta ed approvata dalle parti che si firmano, riservata la procedura amministrativa di approvazione formale ai sensi della LOC.

Art. 29
Abrogazioni

1. La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altro accordo o convenzione tra le parti in ambito scolastico. In particolare sostituisce, previa disdetta, la Convenzione per la direzione congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Melide, Morcote, Vico Morcote e Bissone del 12.03.2015.

2. Sono riservate ulteriori modifiche della Convenzione che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi cantonali. Disposizioni della Convenzione in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci, dove torna applicabile l'art. 16 "clausola di salvaguardia" della presente Convenzione.

Art. 30
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, fanno stato i disposti di legge puntualmente applicabili, in particolare la legislazione scolastica cantonale e quella sul personale (ad es. LORD).

Art. 31
Contestazioni

Eventuali controversie tra le parti della Convenzione in merito a creazione, interpretazione ed adempimento di questa Convenzione, sottoscritta per l'adempimento di compiti pubblici obbligatori, verranno decise seguendo le ordinarie vie ricorsuali di diritto amministrativo nell'ambito dell'applicazione delle norme cantonali applicabili.

Art. 32
Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, riservata l'approvazione da parte dei Legislativi comunali.

Art. 33
Firma delle parti

Per il Municipio di Bissone:

Il Sindaco	Il Segretario
------------	---------------

Andrea Incerti	Ivan Monaco
----------------	-------------

Adottato dal Municipio con risoluzione municipale no. 3/2026 del 12.01.2026.

Approvato dal Legislativo comunale nella sua seduta del X.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. X del X.

Per il Municipio di Melide:

Il Sindaco	Il Segretario
------------	---------------

Emiliano Delmenico	Alfio Vananti
--------------------	---------------

Adottato dal Municipio con risoluzione municipale no. X del X.

Approvato dal Legislativo comunale nella sua seduta del X.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. X del X.

Per il Municipio Morcote:

Il Sindaco	Il Segretario
------------	---------------

Giacomo Caratti	Luca Cavadini
-----------------	---------------

Adottato dal Municipio con risoluzione municipale no. X del X.

Approvato dal Legislativo comunale nella sua seduta del X.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. X del X.

Per il Municipio di Vico Morcote:

Il Sindaco	La Segretaria
------------	---------------

Maurizio Bernasconi	Lara Aimar
---------------------	------------

Adottato dal Municipio con risoluzione municipale no. X del X.

Approvato dal Legislativo comunale nella sua seduta del X.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. X del X.